

OGGETTO

Prestazioni economiche di malattia e di maternità. Questioni varie.**Destinatari (per applicazione):**

- Ai Dirigenti centrali e periferici
- Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
- Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali

Per conoscenza:

- Al Presidente e ai Consiglieri di Amministrazione
- Al Presidente e ai Membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza
- Ai Presidenti dei Comitati Amministratori di Fondi, Gestioni e Casse
- Ai Presidenti dei Comitati regionali e provinciali

SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI**Lavoratori agricoli OTD:** limite temporale annuo del diritto all'indennità di malattia.**Prescrizione:** atti interruttivi per le prestazioni economiche di malattia e maternità.**Decorrenza dell'indennità:** computo del primo giorno di malattia documentato.**Fasce di reperibilità:** comunicazioni preventive dell'assenza e sanzioni ex art. 5, L. 638/83.**Benefici contributivi:** diritto alle prestazioni in presenza di regimi agevolati.**Lavoratrici autonome:** irrilevanza delle autorizzazioni all'astensione anticipata dal lavoro.**1. LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (OTD) — LIMITE TEMPORALE ANNUO**

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, l'art. 5, comma 6, del D.L. n. 463/1983 (convertito nella Legge n. 638/1983) attribuisce ai lavoratori agricoli a tempo determinato il diritto all'indennità di malattia non per un "periodo generico", ma per un **numero effettivo di giornate** corrispondente a quelle di iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno precedente (entro il limite massimo di 180 giornate annue).

A modifica delle precedenti istruzioni, si dispongono i seguenti criteri di calcolo:

- **Giornate escluse dal computo:** Le giornate di carenza e le festività cadenti nel periodo di malattia per le quali non si fa luogo a corresponsione dell'indennità **non vanno calcolate** nel limite massimo annuo spettante.
- **Giornate incluse nel computo:** Restano computabili nel periodo massimo le giornate non indennizzate a seguito di **infrazioni o sanzioni** applicate al lavoratore (es. ritardato invio della certificazione, assenza alla visita di controllo), per non vanificarne l'effetto punitivo.
- **Applicabilità retroattiva:** Tali disposizioni sono applicabili, su richiesta degli interessati, anche ai casi pendenti non ancora prescritti o non definiti da sentenza passata in giudicato.

2. PRESTAZIONI DI MALATTIA E MATERNITÀ — ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2944 c.c., la prescrizione (annuale) è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte del debitore, sia esso esplicito o implicito:

- **Atti dell'Istituto:** La semplice richiesta di documenti o informazioni inviata dall'INPS ha finalità meramente istruttorie e **non costituisce** riconoscimento del diritto. Costituiscono invece atti interruttivi della prescrizione i provvedimenti che ammettono inequivocabilmente il diritto, come la **liquidazione di acconti** o la comunicazione di **accoglimento della domanda**.
- **Atti dell'Assicurato:** Qualsiasi atto scritto inviato dall'interessato prima della scadenza dei termini (solleciti, istanze, presentazione di documentazione attestante il diritto come i moduli d'iscrizione d'urgenza o ricevute di versamento) è idoneo a **interrompere la prescrizione**.

***Clausola di salvaguardia nelle comunicazioni INPS:** Onde evitare equivoci, le Sedi devono inserire nelle richieste documentali la seguente dicitura:*

"La presente richiesta non implica il riconoscimento del diritto alla prestazione, che questa Sede si riserva di accertare, e quindi non interrompe la prescrizione di un anno vigente nella materia. Il lavoratore dovrà perciò attivarsi prima del compimento dell'anno suddetto."

3. DECORRENZA DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA

Di norma, la prestazione economica decorre dal quarto giorno di malattia computato dalla data di rilascio del certificato medico. L'Istituto ammette la possibilità di indennizzare anche il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio solo qualora sulla certificazione risulti compilata la dicitura *"dichiara di essere ammalato dal..."* (collegata alla facoltà di effettuare la visita il giorno successivo se richiesta dopo le ore 10:00).

Esclusioni e certificati retrodatati: Se la data dichiarata retroagisce di oltre un giorno rispetto al rilascio, oppure se emerge che la visita era ambulatoriale, le giornate antecedenti sono considerate **"non documentate"** e non indennizzabili. La validità del certificato decorrerà unicamente dalla data del suo effettivo rilascio.

In caso di interruzione fra due certificati dovuta a giornate non documentate, ai soli fini della continuità dell'evento morboso (calcolo carenza e 20° giorno), il periodo può essere ritenuto unico se la discontinuità coincide con una giornata festiva o weekend.

4. COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLE ASSENZE NELLE FASCE DI REPERIBILITÀ

Si chiarisce che la sola comunicazione preventiva fornita dal lavoratore all'INPS o al datore di lavoro in merito al proprio allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità **non costituisce di per sé giustificazione dell'assenza** alla visita di controllo.

L'assenza sarà considerata giustificata esclusivamente se ricorrono i requisiti di **imprescindibilità e indifferibilità** della motivazione. È onere del lavoratore procurarsi idonea documentazione probatoria da esibire in caso di verifica.

5. DIRITTO ALLE PRESTAZIONI E BENEFICI CONTRIBUTIVI SPECIALI

La presenza di regimi agevolati o riduzioni contributive (es. contratti di formazione e lavoro, apprendistato, assunzioni agevolate) **non comporta l'esclusione** dal diritto alle prestazioni economiche di malattia e maternità, salvo diversa ed esplicita norma di legge.

Per i **contratti di formazione e lavoro**, come stabilito dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 149/1993), eventi sospensivi come malattia, gravidanza o puerperio danno diritto alla **proroga del contratto** per una durata pari a quella della sospensione, per consentire il completamento del percorso formativo.

6. ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER LE LAVORATRICI AUTONOME

I provvedimenti di autorizzazione all'astensione anticipata dal lavoro emessi dagli Ispettorati del Lavoro a favore delle lavoratrici autonome **non danno diritto ad alcun indennizzo** da parte dell'INPS.

La Legge 546/1987 definisce per tali categorie unicamente un periodo fisso indennizzabile (compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi al parto effettivo), senza prevedere l'istituto dell'astensione obbligatoria o anticipata.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

Note giurisprudenziali e normative:

(1) Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 23.6.1992 n. 7670; 15.10.1992 n. 11324; 12.1.1993 n. 236.

(2) Art. 5, c. 1, D.L. 463/1983 relativo ai lavoratori a tempo determinato di settori diversi dall'agricoltura.

(3) Esempio: iscritto per 60 gg nell'anno precedente. 1ª malattia (36 gg indennizzati netti); residuo 24 gg. La 2ª malattia sarà indennizzata fino a concorrenza dei residui 24 gg effettivi.

(4) Rif. Legge 23.12.1994 n. 724, art. 19 relativo al trasferimento delle funzioni SCAU all'INPS.